



## **DICHIARAZIONI SOSTITUTI D'IMPOSTA CU E 770 2021: INVIO ENTRO IL 02.11.2021**

### **PREMESSA**

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, che nel corso dell'anno 2020 hanno erogato compensi a sportivi dilettanti entro la soglia di euro 10.000, hanno ancora tempo fino al 02 novembre 2021 per inviare all'Agenzia delle Entrate le relative Certificazioni Uniche, in quanto il 31 ottobre, giorno di scadenza, e il 1° novembre successivo, sono festivi.

Ove, invece, i suddetti enti sportivi avessero erogato compensi a sportivi dilettanti oltre la soglia di euro 10.000, quindi con obbligo di ritenuta Irpef e relative addizionali, il termine per l'invio delle Certificazioni Uniche è ormai scaduto in data 31.03.2021

Gli stessi enti, entro il termine del 02 novembre 2021, dovranno inviare il modello 770 all'Agenzia delle Entrate per dichiarare le ritenute operate e i relativi versamenti eseguiti.

### **LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA**

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti, la Certificazione Unica (CU) e il Modello 770.

#### **La Certificazione Unica**

La CU deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta, comprese le ASD e SSD, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate nell'anno 2020.

Detto modello contiene, tra l'altro, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, **compresi i compensi erogati agli sportivi dilettanti** ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR e le eventuali ritenute.

La certificazione Unica assume "valenza dichiarativa" e i dati trasmessi con le certificazioni uniche, in assenza di ritenute, non devono quindi più essere riportati nel modello 770.

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da effettuare entro il 31 marzo oppure entro il termine per l'invio della dichiarazione 770 in caso di certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 o Redditi 2021).

#### **Il modello 770**

Il Modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le ASD e SSD, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2020, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate.



La trasmissione telematica all' Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 31 ottobre (termine che per questo anno slitta al 2 novembre 2021).

Sono ovviamente tenute alla compilazione e alla trasmissione del modello 770 le sole ASD e SSD che abbiano operato delle ritenute sui redditi corrisposti nel corso del 2020.

Pertanto, le ASD e SSD, che abbiano ESCLUSIVAMENTE erogato compensi a sportivi dilettanti entro la soglia di euro 10.000, non saranno tenute ad inviare il modello 770 in questione, a meno che non abbiano corrisposto compensi a percipienti esteri privi di codice fiscale.

Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiano corrisposto compensi oltre il limite di 10.000 euro oppure effettuato altri pagamenti soggetti a ritenuta alla fonte (ad esempio, compensi a professionisti avvocati, geometri, commercialisti. ect..), oltre all'invio della Certificazione Unica dovranno trasmettere il modello 770/2021 semplificato.

### **Composizione del modello 770/2021**

Il modello dichiarativo si compone di un frontespizio e di diversi "quadri" riportanti i dati di specifici tributi e/o crediti con i relativi versamenti e date.

I quadri del modello 770 rilevanti per le Asd e Ssd sono:

- quadro ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell'addizionale regionale IRPEF, delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale;
- quadro SV, relativo ai versamenti dell'addizionale comunale IRPEF;
- quadro SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni;
- SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e alle ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico e **le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.**

È possibile effettuare l'invio dei dati in più flussi direttamente da parte del sostituto d'imposta, per questo motivo sono stati introdotti nel frontespizio nuovi campi per identificare la tipologia di trasmissione effettuata e l'eventuale ricorso a un intermediario.

Si ricorda che l'esposizione dei dati di versamento nei quadri ST e SV deve essere effettuata in forma aggregata. Pertanto, in presenza di più versamenti che presentino però identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento, nonché, per la Sezione II del quadro ST, al codice regione, sarà necessario sommare gli importi versati e compilare un unico rigo.

Nel quadro SV, inoltre, andranno riportate su un unico rigo tutte le addizionali comunali versate nella stessa data e riferite allo stesso periodo, anche se relative a diversi comuni.

Le istruzioni ministeriali precisano che, in presenza di versamenti aventi medesime caratteristiche ma codificati con note diverse, sarà tuttavia necessario compilare più righe, non potendosi in tal caso seguire il criterio dell'esposizione aggregata.



Con riguardo al quadro SY, sezione IV, si evidenzia che lo stesso deve essere compilato nel caso in cui siano stati corrisposti compensi a soggetti privi del codice fiscale (è il caso ad esempio dei compensi, gettoni, premi o rimborsi pagati agli atleti dilettanti stranieri), per i quali non è prevista la trasmissione della certificazione unica.

Il quadro SY deve essere compilato riportando per ciascun percipiente estero i dati anagrafici, la residenza estera e i dati fiscali. Per la compilazione dei dati fiscali si rimanda alle istruzioni presenti nella Certificazione Unica 2021 (compilazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)

### **Le novità del modello 770/2021**

Nessuna novità in tema di compilazione del modello 770 per le ritenute effettuate ai “collaboratori sportivi” da indicare:

- nel quadro ST
  - ✓ Sezione I Erario - con il codice tributo 1040 (ritenute IRPEF)
  - ✓ Sezione II Addizionali Regionali con il codice tributo 3802
- nel quadro SV Addizionali comunali con il codice 3848.

Le novità riguardano esclusivamente i lavoratori dipendenti e riguardano i quadri:

- ST - *“Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive”*,
- SV - *“Trattenute di addizionali comunali all’Irpef”*
- SX - *“Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”*.

In particolare, nei quadri ST, sezione I e II, SV sono inseriti i seguenti campi:

- 15, dedicato alla *“Sospensione Covid – Nota”*;
- 16, dedicato alla *“Sospensione Covid – Importo sospeso”*.

Tali campi devono essere compilati, da parte dei sostituti di imposta, qualora, essendone legittimati, non hanno effettuato, nel corso del periodo 2020, in tutto o in parte i versamenti dovuti nelle scadenze previste, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

All’interno del campo 15 devono essere indicati i codici numerici collegati alla singola sospensione, mentre nel campo 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi in virtù delle disposizioni normative individuate nel campo precedente.